



CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SEGRETERIA GENERALE

Via Milano 7 – 35020 ALBIGNASEGO – TEL. 0498042233 – FAX 0498625188

Cod. Fisc. 80008790281 P.IVA 00939330288


Direttiva n. 03/2015

COMUNE DI ALBIGNASEGO

Protocollo Generale: Partenza

20150004365 09-02-2015

Direttore Generale - Segretario



e, p.c.

Ai Sigg.ri Responsabili di Settore

Al Nucleo di Valutazione

Al Servizio Contratti e Appalti

Al Servizio di Controllo Interno

L O R O S E D I

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Come è noto l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'art. 1, c. 32 della L. 06/11/2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e, in particolare, dagli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

Non solo ma le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'art. 57, c. 6, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 la delibera a contrarre. L'obbligo di pubblicazione è assolto provvedendo all'inserimento delle informazioni e documenti nel sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" (v. allegato 1 al P.T.T.I. 2015 - 2017).

Ora sia in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa che in sede di controllo sulle pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 si è avuto modo di accertare che non sempre i settori provvedono all'assolvimento degli obblighi conformemente alle disposizioni di legge. Anzi a volte le stesse determinazioni a contrattare non contengono tutti gli elementi essenziali del contratto (v. art. 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti del comune) come ad esempio il capitolato speciale d'appalto o il foglio condizioni esecutive che dovrebbero contenere fra l'altro il termine di esecuzione dei lavori, servizi e forniture. Dato questo oggetto di pubblicazione ai sensi della legge 190/2012 (tempi di completamento).

In altre occasioni si è assistito al ritardo di pubblicazione degli atti rispetto alla data della loro adozione.

È evidente che tale modo di procedere compromette le finalità proprie degli adempimenti di pubblicazione da porre in essere in base alla normativa vigente.

Ancora come rilevato dal N.D.V., in sede di verifica sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 per l'anno 2014, i dati e le informazioni pubblicati risultano a volte parziali. Come ad esempio la mancata pubblicazione a mente del comma 32

dell'art. 1 del D.Lgs n. 190/2012 del termine di esecuzione del contratto o dell'elenco delle ditte invitate e delle ditte offerenti o ancora dei pagamenti.

Si ritiene pertanto di rammentare che gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo in commento possono così riassumersi:

1) Pubblicazione ai sensi del c. 32 dell'art. 1 della L. 190/2012:

La disposizione in parola stabilisce che per i procedimenti afferenti la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive che vengono poi trasmesse all'ANAC. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'ANAC trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle Amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di che trattasi in formato digitale standard aperto.

2) Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006:

In particolare vengono richiamate le pubblicazioni previste dai seguenti articoli:

Art. 63 Avviso di preinformazione;

Art. 65 Avviso sui risultati della procedura di affidamento;

Art. 66 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi;

Art. 122 Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia;

Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia;

Art. 206 Norme applicabili;

Art. 223 Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione;

Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Per una puntuale individuazione di tali obblighi le SS.LL. dovranno fare riferimento come precisato più sopra all'allegato 1) del P.T.T.I. 2015 – 2017 – sottosezione di livello 1 “Bandi di gara e contratti” e ai corrispondenti obblighi e contenuti di pubblicazione.

Tanto premesso si invitano le SS.LL. ad impartire specifiche disposizioni ai propri collaboratori per il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 assumendo nel contempo le necessarie misure organizzative per assicurare gli adempimenti in parola.

Il Responsabile della Prevenzione
(Dott. Roberto Buson)